

INDICE

1	SCOPO E PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	3
3	PRINCIPI GENERALI	3
3.1	<i>Domanda e accordi contrattuali</i>	3
3.2	<i>Categorizzazione del DPI e procedure di valutazione</i>	3
3.3	<i>Lingue di riferimento per la valutazione</i>	4
3.4	<i>Mandatario</i>	4
3.5	<i>Distributori e importatori</i>	4
3.6	<i>Lingue di riferimento per le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità</i>	4
3.7	<i>Sicurezza sul luogo di lavoro</i>	4
3.8	<i>Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accreditemento</i>	4
4	NORME UTILIZZATE PER LA CONFORMITÀ DEL DPI E DEL SISTEMA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE	5
4.1	<i>Norme armonizzate</i>	5
4.2	<i>Pubblicazione delle norme armonizzate</i>	5
4.3	<i>Ritiro della presunzione di conformità</i>	5
4.4	<i>Revisione di norme armonizzate e validità dei certificati</i>	5
4.5	<i>Riferimenti ad altre norme</i>	6
4.6	<i>Conformità ai requisiti essenziali: altre possibilità</i>	6
4.7	<i>Comunicazioni a terze parti</i>	6
5	ESAME UE DEL TIPO (MODULO B)	6
5.1	<i>Generalità</i>	6
5.2	<i>Presentazione della domanda</i>	6
5.3	<i>Processo di valutazione</i>	7
5.4	<i>Certificato di esame UE del tipo</i>	7
5.5	<i>Riesame del certificato</i>	7
5.6	<i>Modifica del certificato di esame UE del tipo</i>	7
5.7	<i>Aggiornamento del certificato</i>	8
5.8	<i>Lettera liberatoria</i>	8
5.9	<i>Rinnovo del certificato UE del tipo</i>	8
5.10	<i>Conservazione dei prodotti esaminati</i>	9
6	PROCEDURA OBM	9
6.1	<i>Condizioni di applicabilità e principi generali</i>	9
6.2	<i>Documentazione da presentare a ITALCERT</i>	9
6.3	<i>Emissione Certificato CE</i>	9
7	CONFORMITÀ AL TIPO SECONDO MODULO C2	10
7.1	<i>Generalità</i>	10
7.2	<i>Domanda</i>	10
7.3	<i>Prima emissione del certificato</i>	10
7.4	<i>Controllo della produzione</i>	10
7.5	<i>Esito del controllo e rinnovo del certificato</i>	10
7.6	<i>Estensione del certificato</i>	11
7.7	<i>Cessazione della produzione</i>	11
8	CONFORMITÀ AL TIPO SECONDO MODULO D	11
8.1	<i>Generalità</i>	11
8.2	<i>Definizioni specifiche</i>	11
8.3	<i>Domanda</i>	11
8.4	<i>Requisiti minimi di sistema qualità</i>	11

8.5	<i>Esecuzione della valutazione</i>	12
8.6	<i>Emissione del certificato</i>	12
8.7	<i>Modifiche al sistema qualità</i>	12
8.8	<i>Estensione del certificato</i>	13
8.9	<i>Audit non programmati</i>	13
9	SOSPENSIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI	13
10	INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196	13
11	IMPORTI	14
12	RICORSI	14
13	RECLAMI	14
14	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	14
15	UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI	14

<i>Rev.</i>	<i>Sintesi delle modifiche</i>	<i>Redatto</i>	<i>Approvato</i>
1 13/03/2018	Modificato paragrafo 5.10	Flavio Banfi	Roberto Cusolito

1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT per la certificazione di dispositivi di protezione individuale (in seguito anche indicati come "DPI") secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/425.

La certificazione in oggetto riguarda le procedure per il conseguimento e mantenimento delle certificazioni secondo modulo B, modulo C2, modulo D.¹

Come principio generale il presente Regolamento di certificazione non intende ripetere o riprendere gli obblighi già identificati dal Regolamento 2016/425 per i Fabbricanti e/o l'Organismo Notificato, ma ha invece lo scopo di identificare gli obblighi reciproci tra le due parti (Fabbricante e Organismo Notificato) per tutti gli aspetti non chiaramente individuati dal Regolamento 2016/425.

Eventuali paragrafi modificati rispetto alla precedente edizione sono identificato con una barra laterale destra. Eventuali paragrafi eliminati vengono invece individuato con il simbolo (...).

2 DEFINIZIONI

Per maggiore comprensione del contenuto del presente regolamento sono precisate le seguenti definizioni:

FABBRICANTE: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. (*Regolamento UE 765/2008*)

MANDATARIO: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria. (*Regolamento UE 765/2008*)

NOTA 1: alcune attività possono essere svolte da un mandatario, per conto del fabbricante. Tuttavia, per maggiore linearità, nel contesto del presente Regolamento si utilizzerà il solo termine "fabbricante" in luogo di "fabbricante o il suo mandatario". Per il dettaglio delle attività che possono essere svolte da un mandatario si deve fare riferimento al Regolamento 2016/425.

OWN BRAND MANUFACTURER (OBM): qualsiasi persona fisica o giuridica che etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome.

ORIGINAL MANUFACTURER (OM): il fabbricante, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome.

PROCEDURA OBM: Procedura mediante la quale un OM produce determinati DPI con una personalizzazione che prevede l'identificazione come fabbricante di un altro soggetto, detto OBM, pur rimanendo il OM responsabile di fatto della conformità della produzione. Tale prodotto risulta essere uguale identico al prodotto originario già marcato CE, ma differente solo per marcatura e istruzioni per l'uso.

NOTA 2: le modalità esecutive per la procedure OBM sono desunte dalla Recommendation for Use CNB/P/00.130 emessa dal gruppo di coordinamento degli Organismi Notificati.

FASCICOLO TECNICO: l'insieme della documentazione prevista all'Allegato III del Regolamento UE 2016/425

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Domanda e accordi contrattuali

Le attività di valutazione finalizzate alla certificazione possono essere iniziate solo dopo la presentazione della domanda di certificazione da parte del fabbricante o del suo mandatario.

Si rammenta che il fabbricante non può presentare domanda di certificazione per uno stesso prodotto a differenti Organismi Notificati.

Si chiarisce inoltre che è responsabilità del fabbricante indicare le norme armonizzate eventualmente utilizzate in fase di progettazione / produzione / controllo del DPI per il quale viene richiesta la certificazione.

3.2 Categorizzazione del DPI e procedure di valutazione

La corretta categorizzazione del DPI (I, II o III categoria) è principalmente compito del fabbricante. ITALCERT si riserva la possibilità di non accettare, con debita giustificazione, una domanda di certificazione laddove essa preveda una classificazione del DPI ritenuta non corretta, richiedendo una differente categorizzazione.

¹ Per il significato dei moduli citati si faccia riferimento alla "Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti.

Le procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato sono:

- a) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C); l'intervento dell'Organismo Notificato riguarda il solo modulo B.
- b) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) e una delle seguenti:
 - i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2);
 - ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D).

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera a).

3.3 Lingue di riferimento per la valutazione

Salvo differenti specifici accordi le lingue accettate da ITALCERT per la valutazione della documentazione tecnica, del sistema qualità e di ogni altro documento si rendesse necessario per le attività di valutazione in carico a ITALCERT sono italiano e inglese. Il fabbricante può, se ritenuto opportuno, inserire nel fascicolo tecnico alcune parti in lingue differenti, purché esse siano fornite anche in lingua italiana o inglese; si fa riferimento in particolare alle istruzioni per l'uso, per le quali ITALCERT esamina la correttezza solo in una delle due lingue indicate.

3.4 Mandatario

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Il mandato deve rispettare i limiti e le prerogative stabilite nel Regolamento 2016/425.

Si specifica che il mandato deve consentire al mandatario di svolgere **almeno** i seguenti compiti:

- a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;
- b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;
- c) se le autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con esse a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.

Pertanto, laddove il fabbricante avesse individuato un mandatario, ITALCERT richiederà evidenza che il mandato contenga almeno quanto sopra indicato.

3.5 Distributori e importatori

I compiti dei distributori e degli importatori sono definiti nel Regolamento 2016/425. Sebbene ciò non sia necessariamente di stretta competenza di ITALCERT, si intende comunque sensibilizzare i fabbricanti affinché esplicitino le loro responsabilità nei documenti di pertinenza (accordi contrattuali ecc.).

3.6 Lingue di riferimento per le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità

Il rispetto degli obblighi in merito alla lingua da utilizzarsi per le istruzioni per l'uso e per la dichiarazione di conformità è in carico al Fabbricante. ITALCERT esaminerà la corretta modalità di gestione di tale aspetto in occasione delle verifiche secondo modulo D, ove applicabile.

3.7 Sicurezza sul luogo di lavoro

In occasione delle visite presso la propria sede operativa, il Fabbricante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli incaricati di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati a svolgere la propria attività, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la loro protezione relativamente alla salute e sicurezza.

3.8 Presenza di osservatori di Enti di Controllo / Accreditemento

Il Fabbricante si impegna a consentire l'accesso presso la propria sede in occasione delle attività di svolte da ITALCERT di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditemento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Fabbricante della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Fabbricante determina la sospensione del certificato in vigore e la sua possibile successiva revoca in caso di perdurare del diniego in questione.

4 NORME UTILIZZATE PER LA CONFORMITÀ DEL DPI E DEL SISTEMA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1 Norme armonizzate

Le norme armonizzate sono norme europee alle quali il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la legislazione di armonizzazione settoriale dell'Unione conferiscono un significato particolare. Le norme armonizzate conservano il loro carattere di volontarietà dell'applicazione. Il ruolo particolare di una norma armonizzata non si concretizza finché il suo titolo non viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE).

Le norme armonizzate emesse in corrispondenza della regolamentazione UE relativa ai DPI hanno in generale una corrispondenza esplicita con i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza. I requisiti essenziali o altri requisiti di legge che si intende coprire sono in genere indicati in un allegato informativo separato di una norma armonizzata.

Oltre a quanto sopra, vi sono anche delle norme armonizzate di tipo "trasversale", che riguardano ad esempio i requisiti del sistema qualità della produzione.

Occorre operare una chiara distinzione tra la "conformità a una norma" e la "presunzione di conformità (nell'applicare una norma armonizzata)". La "conformità a una norma" in genere si riferisce a una situazione in cui una norma è "pienamente applicata", ad esempio nel caso della certificazione volontaria a fronte di una norma. Ai fini della "presunzione di conformità" è sufficiente applicare esclusivamente le disposizioni relative ai requisiti essenziali o agli altri requisiti di legge che s'intende coprire.

Pertanto solo nel primo caso il fabbricante può citare la piena conformità alla norma utilizzata. Tuttavia è possibile conseguire la certificazione anche nel caso di applicazione parziale della norma, in base a considerazioni che dovranno essere valutate caso per caso.

Le norme armonizzate non sostituiscono mai requisiti essenziali legalmente vincolanti. Una specifica indicata in una norma armonizzata non rappresenta un'alternativa a un requisito essenziale pertinente o a un altro requisito di legge, ma solo un possibile strumento tecnico per conformarsi ad esso. Nella normativa di armonizzazione relativa ai rischi, questo significa in particolare che il fabbricante, anche quando ricorre a norme armonizzate, resta sempre pienamente responsabile della valutazione di tutti i rischi del suo prodotto al fine di stabilire quali requisiti essenziali (o altri) siano applicabili.

Dopo questa valutazione, il fabbricante può scegliere di applicare le specifiche indicate nelle norme armonizzate per attuare "misure di riduzione del rischio" specificate da norme armonizzate.

4.2 Pubblicazione delle norme armonizzate

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale serve a fissare la data a partire dalla quale ha effetto la presunzione di conformità. La pubblicazione dei riferimenti di norme armonizzate è un atto amministrativo della Commissione, che viene eseguito senza consultare ulteriormente gli Stati membri o comitati settoriali pertinenti. Si tratta dell'obiettivo finale per una norma armonizzata oggetto di un mandato e la fine del processo avviato con il conferimento del relativo mandato della Commissione.

Non è automatico che i riferimenti di una norma CEN vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale; pertanto il solo fatto che una norma sia pubblicata in ambito CEN non comporta automaticamente che essa acquisisca lo status di norma armonizzata.

Il ricorso alle norme armonizzate citate nella GUUE e che conferiscono una presunzione di conformità rimane volontario. Il fabbricante può decidere se far riferimento o meno alle norme armonizzate; se decide di non farlo, è comunque tenuto a dimostrare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri mezzi di sua scelta (ad esempio attraverso l'applicazione di specifiche tecniche esistenti, comprese tutte le altre norme disponibili). Se il fabbricante applica solo una parte di una norma armonizzata o se la norma armonizzata applicabile non riguarda tutti i requisiti essenziali applicabili, la presunzione di conformità vale solo nella misura in cui la norma corrisponde ai requisiti essenziali.

4.3 Ritiro della presunzione di conformità

La contestazione di una norma armonizzata può portare al ritiro della norma stessa; questo significa che la norma in questione non conferirà più la presunzione di conformità ai requisiti essenziali.

4.4 Revisione di norme armonizzate e validità dei certificati

Le norme armonizzate sono soggette a modifiche (revisione).

Secondo quanto prescritto dal regolamento interno, l'organizzazione europea di normazione competente fissa la data del ritiro della versione superata della norma. Il periodo transitorio in genere è compreso tra la data di pubblicazione dei riferimenti della nuova versione della norma nella GUUE e la data del ritiro della versione superata. In questo arco di tempo entrambe le norme armonizzate conferiscono presunzione di conformità, purché vengano soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine. Concluso tale periodo transitorio, solo la norma armonizzata modificata conferisce presunzione di conformità. Tuttavia, la Commissione fissa e pubblica nella GUUE eventuali date di periodi transitori.

Salvo decisione contraria sulla base di una proposta della Commissione, il ritiro di una norma armonizzata non invalida i certificati esistenti rilasciati da organismi notificati, bensì riguarda solo la conformità conferita in base a nuove valutazioni della conformità relative alla nuova norma armonizzata. I prodotti fabbricati secondo il vecchio certificato godono ancora della conformità ai requisiti essenziali e possono continuare ad essere commercializzati fino alla scadenza della validità dei relativi certificati rilasciati dagli organismi notificati.

Spetta al fabbricante controllare ogni pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate e verificare la validità delle norme armonizzate che ha applicato al fine di valutare la conformità del suo prodotto.

4.5 Riferimenti ad altre norme

Una norma armonizzata può contenere riferimenti normativi ad altre norme. In virtù di tali riferimenti, tali altre norme o parti delle stesse diventano indispensabili per l'applicazione di una data norma armonizzata. Le modifiche ai riferimenti normativi vanno tenute sotto controllo, poiché in virtù di tali cambiamenti una norma armonizzata (una parte di essa) può risultare di fatto modificata.

4.6 Conformità ai requisiti essenziali: altre possibilità

La conformità di un prodotto si può dimostrare, oltre che con le norme armonizzate, anche con altre specifiche tecniche, le quali però non godono della presunzione di conformità. Ciò può avvenire, ad esempio, laddove non vi sia una norma armonizzata specifica per il DPI oggetto da valutazione.

Questo comporta una dimostrazione più dettagliata, nel fascicolo tecnico di un determinato prodotto, di come le specifiche tecniche utilizzate garantiscano la conformità ai requisiti essenziali. In sintesi, il fabbricante non beneficia della presunzione di conformità ed è tenuto a dimostrarla in prima persona.

Inoltre, anche se il fabbricante non ha applicato norme armonizzate, una modifica nella norma armonizzata pertinente potrebbe comportare un cambiamento nello stato dell'arte, per cui può darsi che il suo prodotto non sia più conforme.

ITALCERT si riserva il diritto di non accettare l'utilizzo di specifiche tecniche non configurabili come norme armonizzate da parte del fabbricante nell'ambito di procedure di valutazione della conformità.

4.7 Comunicazioni a terze parti

ITALCERT ha l'obbligo di informare le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle proprie autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei relativi supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

ITALCERT inoltre ha l'obbligo di informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati, e, su richiesta, in merito ai certificati rilasciati.

Infine la Commissione Europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo emessi da ITALCERT e, su richiesta motivata, la Commissione Europea e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati da ITALCERT.

5 ESAME UE DEL TIPO (MODULO B)

5.1 Generalità

L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui ITALCERT in quanto organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/425.

L'esame UE del tipo si basa su entrambe le seguenti azioni:

- 1) valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del DPI tramite esame della documentazione tecnica
- 2) esame di un campione di DPI completo, rappresentativo della produzione prevista (tipo di produzione).

5.2 Presentazione della domanda

Sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante ITALCERT predispone una offerta tecnico economica. Laddove le prove o una parte di esse debbano essere effettuate presso altri laboratori, esterni a ITALCERT, tale evenienza viene esplicitata nell'offerta stessa.

L'accettazione dell'offerta da parte del fabbricante richiede anche la presentazione della domanda di certificazione, da effettuarsi utilizzando la modulistica predisposta e messa a disposizione sul sito web www.italcert.it o disponibile a richiesta. La presentazione della domanda implica l'accettazione del presente regolamento.

Contestualmente alla trasmissione della domanda o in fasi successive ad essa, il fabbricante deve consegnare a ITALCERT:

- a) la documentazione tecnica descritta nell'allegato III del Regolamento UE 2016/425

- b) uno o più esemplari dei DPI oggetto della certificazione, rappresentativi della produzione prevista. Il numero di campioni necessario per effettuare le prove viene di prassi indicato nell'offerta economica e dipende dalle prescrizioni delle norme di riferimento. ITALCERT comunque si riserva di richiedere ulteriori campioni laddove, nel corso delle prove, si verificasse la necessità di un campionamento maggiore di quanto inizialmente previsto.

5.3 Processo di valutazione

Il processo di valutazione da parte di ITALCERT prevede le seguenti fasi:

- Esame della documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del DPI.
- Verifica, prevalentemente mediante esame visivo, che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica.
- Effettuazione delle prove necessarie per verificare la conformità alle norme armonizzate applicabili o alle altre specifiche tecniche eventualmente individuate.

In caso di esito non soddisfacente delle valutazioni di cui sopra, in base alle situazioni applicabili, ITALCERT può richiedere al fabbricante di effettuare le azioni necessarie a risolvere la situazione di non conformità, tra cui:

- modificare / integrare la documentazione tecnica predisposta
- riesaminare e modificare secondo quanto opportuno il progetto del DPI
- fornire una nuova campionatura per effettuare la ripetizione di prove non andate a buon fine.

Al termine delle valutazioni e ad esito positivo delle stesse i risultati delle valutazioni di cui sopra sono finalizzati e documentati in uno o più rapporti di prova, che vengono forniti dal cliente contestualmente al Certificato CE.

Salvo differenti accordi, non è invece prevista l'emissione di un rapporto di prova in caso di esito negativo delle prove, i cui risultati vengono comunque comunicati in forma scritta al cliente, mediante posta elettronica (email).

5.4 Certificato di esame UE del tipo

Ad esito positivo delle valutazioni effettuate ITALCERT rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo, con validità pari a 5 anni, se trattasi di nuova emissione.

La validità del certificato è però vincolata al mantenimento delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

Per i fabbricanti di DPI di III categoria il solo certificato UE del tipo non è sufficiente per la immissione in commercio dei DPI certificati, azione per la quale è necessario che il fabbricante sia in possesso anche di un certificato relativo al controllo della produzione secondo modulo C2 o modulo D. Non vi è comunque vincolo che il fabbricante affidi il controllo della produzione allo stesso organismo che ha emesso il certificato UE di tipo.

5.5 Riesame del certificato

ITALCERT segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e ha diritto di valutare se il tipo omologato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e ha facoltà di decidere se tale evoluzione richieda un aggiornamento del tipo certificato e/o della documentazione tecnica, con conseguente aggiornamento del certificato.

A sua volta il fabbricante deve informare ITALCERT di tutte le modifiche apportate al tipo omologato e di tutte le modifiche apportate alla documentazione tecnica che potrebbero incidere sulla conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili o sulle condizioni di validità del certificato, seguendo le modalità indicate nei paragrafi seguenti.

5.6 Modifica del certificato di esame UE del tipo

Il fabbricante può richiedere a ITALCERT di modificare il campo di applicazione di un certificato in vigore inserendo nuovi modelli di DPI oltre a quelli già esistenti. Ciò può avvenire, ad esempio, in caso di un'estensione di gamma.²

La richiesta di modifica viene esaminata da ITALCERT che valuterà le condizioni per l'estensione richiesta, in base alle caratteristiche che accomunano i DPI oggetto di estensione con quelli già certificati.

L'iter di certificazione segue le stesse fasi previste per la prima certificazione. Tuttavia è possibile che l'estensione possa avvenire senza effettuazione di prove e verifiche o con l'effettuazione di un numero di prove parziali, rispetto ad una nuova certificazione. Le modalità previste per l'estensione di un certificato vengono dettagliate da ITALCERT mediante un'offerta economica.

² il caso in cui il Fabbricante abbia modificato il codice identificato del DPI, senza avere apportato modifiche al DPI stesso, va gestito come estensione, in quanto richiede comunque una modifica del Fascicolo Tecnico.

Nel caso di estensione di gamma, per una più agevole definizione a priori delle prove e verifiche necessarie, è preferibile che il Fabbricante predisponga e trasmetta a ITALCERT prima dell'emissione dell'offerta economica un rationale in cui illustri le caratteristiche in comune tra i DPI oggetto di estensione e i DPI già certificati.

Per avviare l'iter di estensione il Fabbricante deve trasmettere copia dell'offerta accettata e la domanda di certificazione.

La data di scadenza del certificato CE emesso a seguito di una richiesta di estensione rimane la medesima del certificato CE originario.

5.7 Aggiornamento del certificato

Vi sono condizioni in cui si può rendere necessario un aggiornamento del certificato pur in assenza di modifiche di tipo tecnico, quali ad esempio:

- a) Variazione della ragione sociale del fabbricante (mantenendo la stessa identità giuridica, ovvero senza variazione di Partita IVA) o dell'indirizzo della sede legale.
- b) Riscontro di inesattezze / errori sul documento emesso.

Nel caso in cui il fabbricante ceda o affitti il rampo di azienda relativo alla fabbricazione dei DPI certificati, ITALCERT non ha l'obbligo di modificare i certificati a favore dell'azienda subentrante. Tale possibilità verrà esaminata caso per caso.

Il certificato aggiornato mantiene la scadenza precedente.

5.8 Lettera liberatoria

Vi sono condizioni in cui il Fabbricante potrebbe attuare alcune modifiche al DPI oggetto di certificazione, con conseguente aggiornamento del Fascicolo Tecnico, ma senza variare l'identificativo del DPI e senza che si rendano necessarie prove e verifiche aggiuntive rispetto a quelle effettuate in occasione della certificazione.

In questi casi la modifica non determina la modifica del certificato e non richiede l'emissione di un rapporto di prova. La modifica apportata verrà esaminata da ITALCERT che, se la riterrà idonea, emetterà una lettera liberatoria.

5.9 Rinnovo del certificato UE del tipo

Il rinnovo del certificato alla sua scadenza non è un atto automatico; è pertanto onere del fabbricante fare formale richiesta del rinnovo del certificato.

La richiesta non può essere presentata 12 mesi prima della scadenza del certificato. ITALCERT inoltre assicura il completamento delle azioni necessarie per il rinnovo se la domanda viene presentata non oltre sei mesi prima della scadenza del certificato; in caso contrario, il completamento delle procedure prima della scadenza non è garantito.

In ogni caso, nell'approssimarsi della scadenza, in caso di domanda non ricevuta, ITALCERT avvisa il fabbricante della prossima scadenza del certificato.

La domanda di rinnovo viene presentata utilizzando la modulistica predisposta da ITALCERT e scaricabile dal sito www.italcert.it, o inviabile a richiesta. Tra i dati e informazioni richieste vi sono:

- conferma che i DPI oggetto del certificato sono ancora in produzione
- conferma che non siano stati attuati cambiamenti sui DPI certificati
- Trasmissione di copia della nota informativa in vigore
- Evidenza di aggiornamento a fronte di novità normative e regolatorie (se applicabile)
- Conferma dell'Ente a cui è affidato il controllo della produzione per i DPI di III categoria, se differente da ITALCERT.

In occasione del rinnovo del certificato UE del tipo ITALCERT potrà richiedere di consegnare un campione di prodotti certificati per l'effettuazione di prove e/o per esame visivo. La necessità di effettuare dei test e la dimensione del campione da verificare viene stabilita da ITALCERT a propria discrezione, tenendo eventualmente conto anche dei risultati disponibili dei controlli effettuati da ITALCERT nell'ambito delle verifiche effettuate secondo modulo C2, nonché dell'eventuale modifica delle norme utilizzate per la certificazione dei DPI.

In caso di esito positivo del riesame delle informazioni di cui sopra ITALCERT delibera per il rinnovo per ulteriori 5 anni del certificato.

Laddove invece emergano delle situazioni di criticità ITALCERT richiederà al Fabbricante le necessarie integrazioni e aggiornamenti da adottare.

Qualora in occasione del rinnovo emerga che le norme di riferimento su cui si è basata l'attestazione di conformità siano cambiate o aggiornate, ITALCERT effettuerà una valutazione in merito ai requisiti modificati e predisporrà l'effettuazione di nuove prove laddove esso sia necessario per dimostrare la conformità ai nuovi requisiti.

Non è in genere previsto l'emissione di un rapporto di prova a supporto del rinnovo del certificato, a meno che non si sia resa necessaria l'attuazione di prove e verifiche specifiche a seguito di aggiornamenti normativi.

5.10 Conservazione dei prodotti esaminati

ITALCERT assicura l'immagazzinamento dei DPI sottoposti a prova per una durata pari ad almeno 3 (tre) mesi dalla data di emissione del certificato UE del tipo. Alla fine del periodo, ITALCERT chiede al fabbricante di attivarsi per il loro ritiro; qualora in fabbricante non provveda al ritiro ITALCERT smaltirà i campioni stessi. Inoltre uno o più campioni testimone del tipo sottoposto a valutazione verrà sigillato e inviato al fabbricante, a sue spese. Il Fabbricante deve assicurare la loro rintracciabilità e custodia al fine di mantenerne l'integrità e conservarli per una durata di almeno 10 anni dalla data dell'ultima immissione sul mercato del DPI oggetto del certificato UE del tipo.

In caso di controversie durante il periodo in cui il DPI è commercializzato, il Fabbricante deve mettere a disposizione di ITALCERT tutti i DPI sopra descritti sigillati.

6 PROCEDURA OBM

6.1 Condizioni di applicabilità e principi generali

La procedura OBM può essere attivata solo se OM è in possesso di certificato UE del tipo relativo ai DPI oggetto della procedura rilasciato da ITALCERT e in corso di validità.

Per quanto attiene alla procedura di controllo della produzione, nel caso in cui OBM intenda affidarlo a ITALCERT, la domanda potrà essere accettata solo se OM ha a sua volta affidato tale controllo a ITALCERT e se la scelta della tipologia di controllo (modulo C2 o D) coincide tra OBM e OM. In questo caso ITALCERT non necessita di effettuare un ulteriore controllo sulla produzione su OBM, ma il controllo avverrà con attività svolta solo presso OM. Tuttavia è previsto che ITALCERT emetta un certificato secondo modulo C2 o D a OBM, secondo quanto applicabile.

6.2 Documentazione da presentare a ITALCERT

Il fabbricante OBM dovrà presentare la documentazione tecnica prevista dall'Allegato III del Regolamento UE 2016/425, senza eccezioni.

La documentazione dovrà inoltre includere un accordo legalmente valido tra le parti che includa almeno:

- a) Dichiarazione circa il fatto che i modelli di DPI oggetto di estensione di marchio sono fisicamente identici ai modelli di DPI da cui essi derivano e che sono oggetto di Certificato CE (di cui è necessario indicare il riferimento);
- b) I dettagli di eventuali modifiche tra la procedura di estensione di marchio e quella originaria.
- c) Dichiarazione da parte dell'OM che solo i dispositivi conformi a quelli oggetto del certificato CE "XXX" saranno venduti all'OBM.
- d) Dichiarazione circa il fatto che l'OM si impegna ad avvisare l'OBM di qualsiasi cambiamento che possa incidere sulla validità sia del certificato UE del tipo che, nel caso di DPI di III categoria, deò certificato secondo modulo C2 o D, in base a quanto applicabile
- e) L'impegno da parte dell' OM a comunicare, sia ad Italcert che all'OBM, qualsiasi modifica prevista al prodotto prima di averla messa in atto.
- f) Dichiarazione di impegno, da parte di entrambi i soggetti, a comunicare eventuali incidenti che possano essere sopraggiunti e che riguardino i prodotti oggetto dell'accordo sottoscritto.

In caso di procedura OBM non è prevista l'effettuazione di prove e verifiche sul prodotto. Pertanto la valutazione si basa esclusivamente sulla valutazione della documentazione trasmessa a ITALCERT.

6.3 Emissione Certificato CE

Ad esito positivo dell'esame del Fascicolo tecnico Italcert provvederà all'emissione del relativo Certificato UE del tipo che identificherà l'OBM come fabbricante e avrà ad oggetto il solo modello/i di DPI dell'OBM.

Il certificato emesso potrà non far riferimento al certificato emesso per i DPI originari; ITALCERT potrà comunque dover rendere disponibile il certificato emesso per i DPI originari in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Il certificato citerà, senza allegarli, i rapporti di prova che costituiscono evidenza di conformità in relazione al certificato UE del tipo di OM.

Il certificato UE del tipo emesso in procedura OBM ha la stessa scadenza del certificato emesso a OM; esso pertanto avrà in linea generale una durata inferiore a 5 anni. Inoltre esso potrà essere revocato anticipatamente qualora decadesse la validità del certificato rilasciato a OM.

7 CONFORMITÀ AL TIPO SECONDO MODULO C2

7.1 Generalità

Il fabbricante di DPI di III categoria può scegliere, tra le due opzioni previste per assicurare la conformità al tipo certificato, quella che prevede il controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali, corrispondente al MODULO C2.

Nel seguito vengono descritte le reciproche responsabilità nel caso in cui il fabbricante decida di affidare tale controllo a ITALCERT.

7.2 Domanda

Il fabbricante che intende affidare il controllo a ITALCERT deve presentare domanda di certificazione utilizzando la apposita modulistica predisposta da ITALCERT e messa a disposizione, oltre che su richiesta, sul proprio sito web www.italcert.it

Se ITALCERT non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere anche copia del fascicolo tecnico approvato dall'organismo in questione e una copia del certificato di esame UE del tipo.

7.3 Prima emissione del certificato

ITALCERT prevede l'emissione di un certificato secondo modulo C2, benché esso non sia espressamente richiesto dal Regolamento UE 2016/425, al fine di identificare nel miglior modo possibile, anche verso terzi e verso il mercato, l'elenco dei DPI sui quali il fabbricante può apporre il numero identificativo di ITALCERT 0426 in associazione alla marcatura CE.

La prima emissione del certificato non richiede alcuna attività di ispezione o prova da parte di ITALCERT, ma la sola verifica della completezza della documentazione consegnata. ITALCERT si riserva inoltre di chiedere conferma all'Organismo che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo in merito alla validità del certificato emesso.

Il certificato riporterà come data di scadenza il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

7.4 Controllo della produzione

Successivamente alla prima emissione del certificato, ITALCERT procede con l'effettuazione di prove sul prodotto per verificare l'omogeneità della produzione e la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Le prove del prodotto sono eseguite almeno una volta l'anno, a intervalli casuali stabiliti da ITALCERT. Ciò significa che ad inizio di ogni anno ITALCERT comunicherà al fabbricante la numerosità dei controlli pianificati e il periodo previsto; tali dati potranno cambiare di anno in anno, sia in base a elementi di tipo randomico, sia sulla base di considerazioni di tipo statistico quali:

- Dimensione della produzione in termini di numero di DPI prodotti.
- Grado di omogeneità dei prodotti verificati rispetto al tipo certificato³

Le prime prove del prodotto sono eseguite non oltre un anno dopo la data di rilascio del certificato di esame UE del tipo.

Il controllo viene effettuato su un campione statistico adeguato del DPI fabbricato; il campione viene prelevato in un luogo concordato con il fabbricante, che di prassi dovrebbe essere uno tra i seguenti:

- la sede di produzione
- il magazzino dei prodotti finiti gestito dal fabbricante
- la sede / magazzino di un distributore dei DPI

Le prove vengono effettuate sulla base delle norme utilizzate per la certificazione del tipo; non è in generale previsto di ripetere tutte le suddette prove, ma una parte di esse, tenendo conto anche dei requisiti considerati maggiormente critici.

L'obiettivo delle prove non è soltanto quello di verificare la conformità dei DPI ai requisiti di norma, ma anche di stabilire se il processo di fabbricazione assicura l'omogeneità della produzione e funziona entro limiti accettabili.

7.5 Esito del controllo e rinnovo del certificato

Se l'esame e le prove rivelano che la produzione non è omogenea o che il DPI non è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo o ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, ITALCERT comunica i dati in oggetto al fabbricante, richiedendo al tempo stesso una valutazione delle cause che hanno portato all'esito negativo. Inoltre in tale caso ITALCERT può attivare una o più delle seguenti azioni:

- Chiedere al fabbricante la modifica del processo produttivo

³ ITALCERT effettuerà un sorteggio casuale ma pesato per determinare se effettuare 1, 2 o 3 ispezioni nel corso dell'anno. Le tre possibilità non hanno la stessa probabilità, ma una probabilità differente corretta sulla base dei dati di tipo statistico citati.

- Chiedere al fabbricante di inviare ulteriori campioni dei DPI sottoposti a verifica, per migliorare la valutazione statistica sulla omogeneità della produzione
- Sospendere o limitare temporaneamente il certificato modulo C2
- Revocare o limitare il certificato modulo C2

ITALCERT ha inoltre l'obbligo di informare la propria autorità di notifica relativamente ai difetti riscontrati. Ad esito positivo delle verifiche ITALCERT emette uno o più rapporti di prova, documentando le verifiche effettuate e i risultati ottenuti. Inoltre il certificato viene rinnovato per ulteriori 12 mesi

7.6 Estensione del certificato

Il fabbricante può richiedere a ITALCERT di estendere un certificato emesso secondo modulo C2, mediante la trasmissione della domanda, come previsto anche per la prima certificazione.

L'aggiornamento del certificato segue la stessa procedura della prima certificazione, ma la data di scadenza del certificato non viene cambiata.

7.7 Cessazione della produzione

Nel caso in cui il fabbricante abbia cessato momentaneamente la produzione dei DPI oggetto di certificazione può richiedere a ITALCERT la momentanea sospensione del certificato. Laddove il certificato non possa essere ripristinato esso cessa di valere alla sua scadenza.

L'eventuale riattivazione segue lo stesso iter previsto per la prima certificazione.

8 CONFORMITÀ AL TIPO SECONDO MODULO D

8.1 Generalità

Il fabbricante di DPI di III categoria può scegliere, tra le due opzioni previste per assicurare la conformità al tipo certificato, quella che prevede la garanzia di qualità del processo di produzione, corrispondente al MODULO D.

Nel seguito vengono descritte le reciproche responsabilità nel caso in cui il fabbricante decida di affidare tale controllo a ITALCERT.

8.2 Definizioni specifiche

Ai fini della applicazione della valutazione della conformità del processo di produzione vengono chiarite le seguenti definizioni:

Stabilimento: sito in cui il Fabbricante produce le attrezzature oggetto di verifica e certificazione.

Requisito: Esigenza espressa nella norma di riferimento per la certificazione o ad essa riconducibile

Non Conformità (NC): Mancato soddisfacimento di un requisito

Non Conformità di Classe 1: Mancato soddisfacimento di un requisito la cui evenienza rappresenta una limitazione significativa della conformità del Sistema di Gestione alla norma di riferimento.

Non Conformità di Classe 2: Ogni mancato soddisfacimento di un requisito che non risulti configurabile come Classe 1

Raccomandazione (RAC): indicazione, non vincolante, di aree di miglioramento e/o consolidamento del sistema di gestione. Rientrano in questo ambito anche segnalazioni di situazioni che possono potenzialmente generare delle NC.

Per ogni altra definizione non menzionata vale quanto definito nelle norme di certificazione e nelle norme ISO 9000 e ISO 19011.

8.3 Domanda

Il fabbricante che intende affidare il controllo a ITALCERT deve presentare domanda di certificazione utilizzando la apposita modulistica predisposta da ITALCERT e messa a disposizione, oltre che su richiesta, sul proprio sito web www.italcert.it

Se ITALCERT non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere anche copia del fascicolo tecnico approvato dall'organismo in questione e una copia del certificato di esame UE del tipo.

8.4 Requisiti minimi di sistema qualità

Il fabbricante deve implementare un sistema di gestione per la qualità idoneo ad assicurare la produzione di Dispositivi di Protezione Individuali identici ai tipi certificati e/o ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. A tale scopo il fabbricante può adottare un sistema qualità conforme all'edizione della norma ISO 9001 in vigore, in quanto norma armonizzata. In questo caso il modello di gestione ha presunzione di conformità.

Il fabbricante può altresì implementare un sistema qualità seguendo un modello differente dalla ISO 9001 in vigore, il quale però non potrà godere dello status di "presunzione di conformità"; tale modello dovrà pertanto essere sottoposto a preliminare valutazione da parte di ITALCERT, che ha facoltà di non approvarlo.

Come elemento minimo in ogni caso il sistema qualità dovrà seguire / fare riferimento ad un modello definito in standard / specifiche tecniche / linee guida emesse da organizzazioni autorevoli.

La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità e deve soddisfare agli elementi individuati dal Regolamento UE 2016/425 Allegato VIII.

Gli elementi principali e caratteristici del sistema qualità debbono essere consegnati a ITALCERT, unitamente all'elenco dei documenti in vigore.

8.5 Esecuzione della valutazione

ITALCERT effettua la prima valutazione del sistema qualità del fabbricante mediante un audit in due fasi. Salvo particolari situazioni, entrambe le fasi vengono svolte presso la sede operativa del fabbricante.

Laddove vi siano più sedi produttive, in prima certificazione, durante l'audit di fase 2, tutte le sedi saranno oggetto di audit. Successivamente sarà possibile attuare eventuali campionamenti fra le varie sedi secondarie.

L'eventuale presenza di outsourcer adibiti a processi critici può comportare, a insindacabile giudizio di ITALCERT, la necessità di estendere gli audit anche alle sedi di tali fornitori.

Al termine di ogni audit viene emesso un rapporto di audit, con le conclusioni dello stesso. Il fabbricante dovrà quindi rispondere, entro un tempo massimo di 15 giorni, alle eventuali non conformità, indicando, per ognuna di esse, causa, correzione, azione correttiva e tempistica di attuazione. ITALCERT ha la facoltà di non accettare le proposte ricevute e di richiedere una differente formulazione.

Nel caso di NC di grado 1 il certificato non potrà essere emesso fino alla completa risoluzione delle stesse o almeno ad una risoluzione parziale tale da poter riclassificare la NC in grado minore.

La presenza di NC di grado minore non costituisce elemento ostativo al rilascio della certificazione, purché la proposta di risoluzione sia stata ritenuta accettabile.

Le raccomandazioni non sono vincolanti; tuttavia il fabbricante deve prenderle in esame e, qualora ritenga non opportuno svolgere alcuna azione, tale situazione deve essere giustificata in forma documentata.

La durata dell'audit di valutazione viene stimata sulla base delle tabelle internazionali stabilite da International Accreditation Forum (IAF). Le durate dei successivi audit di sorveglianza e rinnovo sono anch'esse calcolate sulla base di tali tabelle.

Il fabbricante ha facoltà di richiedere la sostituzione di uno dei membri del gruppo di audit entro 5 giorni al ricevimento della comunicazione, per giustificati motivi e in forma scritta.

8.6 Emissione del certificato

A conclusione positiva della valutazione viene emesso un certificato di conformità, della durata di tre anni. A certificato emesso il fabbricante può apporre la marcatura CE in associazione con il numero identificativo di ITALCERT (0426), secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/425 e dalla decisione 768/2008/CE.

Il mantenimento del certificato è vincolato all'esecuzione di successive verifiche di sorveglianza, almeno una per anno solare. La prima sorveglianza deve però essere effettuata non oltre 12 mesi dall'emissione del certificato. La gestione delle NC è simile a quella prevista per la prima certificazione, con l'eccezione della gestione delle NC di grado 1, che dovranno essere gestite e chiuse entro 90 giorni, per non incorrere in azioni di limitazione della certificazione (sospensione, revoca, riduzione del campo di certificazione).

La terza sorveglianza ha funzione di rinnovo della certificazione. La gestione delle NC è analoga a quella della prima certificazione. La sua pianificazione è di prassi prevista 3 mesi prima della scadenza del certificato. Laddove la verifica di rinnovo venga fissata, su richiesta del fabbricante, in un tempo successivo ai tre mesi prima della scadenza, ITALCERT non può garantire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza del certificato. Laddove la pratica di rinnovo dovesse prolungarsi oltre la data di scadenza, il fabbricante non potrà utilizzare la certificazione né usare il numero di ITALCERT 0426 in associazione ai prodotti da immettere sul mercato, fino alla riemissione del certificato.

Laddove non risultasse possibile effettuare l'audit di rinnovo prima della scadenza del certificato, esso cessa di avere valore alla sua scadenza e per il suo ripristino ITALCERT dovrà effettuare un audit della durata di una nuova certificazione, seppure in una sola fase. Tuttavia, passati 12 mesi dalla scadenza del certificato, l'eventuale ripristino della certificazione non sarà possibile e si dovrà ricominciare come se si trattasse di una nuova certificazione. Nel caso di rinnovi completati dopo la scadenza del certificato, il certificato riporterà la sola data di emissione corrente e la data di scadenza; quest'ultima sarà calcolata a partire dalla precedente scadenza con aggiunta di 3 anni.

8.7 Modifiche al sistema qualità

Il fabbricante tiene informato ITALCERT di qualsiasi modifica che intende apportare al proprio sistema qualità.

ITALCERT valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a soddisfare i requisiti sulla base di una pura valutazione documentale o se sia necessaria l'esecuzione di audit presso la sede del fabbricante.

8.8 Estensione del certificato

Il fabbricante può richiedere l'inserimento di ulteriori prodotti nel certificato modulo D, presentando apposita domanda, come per la prima certificazione. ITALCERT valuta se il sistema della produzione approvato necessita di una nuova valutazione o meno e ne dà comunicazione al fabbricante.

8.9 Audit non programmati

Oltre agli audit programmati di sorveglianza della certificazione, ITALCERT può effettuare ulteriori verifiche, come segue:

- Audit di estensione: possono essere attuate qualora il fabbricante richieda una estensione della certificazione a ulteriori prodotti
- Audit di sorveglianza straordinari, dovuti alla necessità di verificare la chiusura delle NC di grado maggiore o su decisione del comitato di delibera, laddove il sistema qualità del fabbricante mostri elementi di debolezza ritenuti critici. Tali audit possono inoltre essere attuati a seguito di reclami ricevuti sui prodotti oggetto di certificazione.
- Audit senza preavviso. ITALCERT ha la facoltà di effettuare audit senza preavviso. Per tali audit il fabbricante non può esercitare il diritto di riacquiescenza del gruppo di audit. Tali audit hanno in generale scopo ridotto rispetto ad un normale audit programmato, e non sono considerabili sostitutivi di esso. Di prassi durante tali audit vengono campionati alcuni prodotti a magazzino, con richiesta di ripetizione delle prove di collaudo eseguite, nonché la verifica su base documentale delle registrazioni relative a produzione e controllo. ITALCERT potrà inoltre campionare alcuni prodotti per eseguire ulteriori prove presso i propri laboratori.

Tutti gli audit non programmati sono a costo del cliente, secondo quanto previsto dal tariffario di ITALCERT, disponibile a richiesta o scaricabile dal sito www.italcert.it.

9 SOSPENSIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI

La sospensione è l'atto con cui la validità dei certificati (o di una parte di esso) viene sospesa per un tempo determinato.

La revoca è l'atto che determina la definitiva cancellazione e ritiro del certificato.

La sospensione di un certificato UE del tipo può essere attuata da ITALCERT nel caso in cui si sia verificata una modifica o un aggiornamento delle norme di riferimento utilizzate per dimostrare la conformità dei DPI oggetto del certificato e il Fabbricante non abbia dato un sufficiente riscontro in merito all'adeguamento dei DPI. La sospensione può avere una durata massima di 6 mesi, trascorso il quale, in assenza di risoluzione degli aspetti che hanno portato alla sospensione, il certificato verrà revocato.

La sospensione / revoca può riguardare anche solo una parte dei DPI oggetto del certificato. In questo la revoca comporterà di fatto una remissione del certificato UE del tipo debitamente ridotto nel proprio campo di applicazione.

La sospensione di un certificato di controllo della produzione secondo modulo C2 o D può avvenire qualora:

- a) ITALCERT abbia avuto evidenza che il processo produttivo non sia in grado di garantire la conformità dei DPI ai requisiti normativi o la omogeneità rispetto al tipo certificato.
- b) ITALCERT non abbia avuto la possibilità, per cause imputabili al fabbricante, di effettuare i controlli previsti.

La sospensione può avere una durata massima di 6 mesi, trascorso il quale, in assenza di risoluzione degli aspetti che hanno portato alla sospensione, il certificato verrà revocato.

10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni i dati personali forniti dal Fabbricante a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Fabbricante è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti (ad esempio: identificazione/codice dei DPI, esito delle prove ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi che il Regolamento UE 2016/425 impone

all'Ente Notificato incaricato. In relazione a tali obblighi il tempo di conservazione di tali dati non può essere inferiore a 10 anni. I dati raccolti possono essere diffusi a terzi esclusivamente in relazione agli obblighi che ITALCERT deve ottemperare in merito alla trasparenza delle certificazioni emesse. Inoltre ITALCERT potrà / dovrà trasmettere tali dati alle Autorità competenti. "Titolare" dei dati personali è ITALCERT S.r.l., con sede in Viale Sarca 336, Milano; ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 il Fabbricante può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione.

11 IMPORTI

Gli importi per le attività previste dal presente regolamento sono stabiliti nel TARIFFARIO e/o in specifici documenti di offerta, in base a quanto applicabile.

In linea generale gli importi sono previsti per le seguenti attività:

- Analisi documentazione tecnica
- Effettuazione delle prove e verifiche
- Emissione, rinnovo, aggiornamento, riduzione, modifica del certificato.

12 RICORSI

Il fabbricante può fare ricorso contro una decisione presa da ITALCERT mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante fax o mediante raccomandata. Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata
- b) una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso
- c) essere trasmesso ad ITALCERT entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al cliente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Le decisioni prese in merito al ricorso vengono comunicate al cliente mediante fax e/o lettera raccomandata.

13 RECLAMI

Il Fabbricante cliente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in accordo alla normativa vigente ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

14 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento ITALCERT renderà disponibile il nuovo documento sul sito www.italcert.it, nella sezione dedicata alla certificazione di DPI e ne darà comunicazione al Fabbricante mediante fax, lettera raccomandata o e-mail. Il Fabbricante ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

15 UTILIZZO DI MARCHI E LOGHI

In relazione alle attività oggetto del presente Regolamento non è previsto né è consentito l'utilizzo del logo di ITALCERT o di ACCREDIA.